



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 settembre 2006 (11.09)
(OR. de)**

12509/06

LIMITE

**COPEN 94
EJN 22
EUROJUST 43**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Dott. Wilhelm SCHÖNFELDER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea
Data:	7 agosto 2006
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea (2002/584/GAI) - Comunicazione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 della decisione quadro, relativa al recepimento nella legislazione nazionale

Signor Segretario Generale,

mi prego di trasmetterLe il testo delle disposizioni inerenti al recepimento degli obblighi imposti dalla decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea. In seguito a una decisione della Corte costituzionale federale del 18 luglio 2005, la legge che recepisce la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea (legge sul mandato d'arresto europeo) è stata riformulata ed è entrata in vigore il 2 agosto 2006.

Le trasmetto inoltre in appresso il testo delle restanti dichiarazioni della Repubblica federale di Germania riguardanti la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea. Ad eccezione di una modifica redazionale concernente la designazione delle autorità competenti, il testo corrisponde alle notifiche effettuate in seguito all'entrata in vigore della legge sul mandato d'arresto europeo del 21 luglio 2004, invalidata dalla Corte costituzionale federale.

Articolo 6, paragrafo 3 della decisione quadro:

Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 6 sono i ministeri della giustizia federale e dei Länder. Questi hanno di norma trasferito alle procure dei Länder e ai tribunali di primo grado (Landgerichte) l'esercizio delle competenze loro derivanti dalla decisione quadro in materia di emissione dei mandati d'arresto (articolo 6, paragrafo 1) e alle procure generali dei Länder le competenze per l'autorizzazione di domande di esecuzione (articolo 6, paragrafo 2).

Articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro:

La Repubblica federale di Germania riconosce i mandati d'arresto europei redatti in qualsiasi lingua ufficiale degli Stati membri emittenti che riconoscono i mandati d'arresto europei emessi in lingua tedesca dalle autorità giudiziarie tedesche.

Articolo 25, paragrafo 2 della decisione quadro:

L'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito è la procura generale nel cui territorio avviene il transito di un ricercato che deve essere consegnato.

Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma della decisione quadro:

Gli accordi multilaterali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 rimangono applicabili in via accessoria, nella misura in cui offrono la possibilità di andare oltre gli obiettivi del mandato d'arresto europeo e contribuiscono alla semplificazione o allo snellimento delle procedure, sempre che anche lo Stato membro interessato continui ad applicarli alle stesse condizioni. Lo stesso vale per le intese bilaterali concluse dalla Repubblica federale di Germania con singoli Stati membri.

Non vengono fatte altre dichiarazioni.

(Formula di cortesia).

Dr. Schönfelder
